



Ris.mun.no. 6459

Messaggio municipale no. 1500 concernente lo scioglimento dell'Azienda acqua potabile (AAP) e la conseguente integrazione della stessa nella gestione ordinaria del Comune

Egregio Signor Presidente, Egregi Signori Consiglieri comunali,

con il presente messaggio vi sottoponiamo la proposta di scioglimento dell'Azienda Acqua Potabile (AAP) e l'integrazione del servizio di distribuzione dell'acqua nella gestione ordinaria del Comune.

1. Premessa

La proposta di sciogliere l'AAP deriva sia dalla volontà che dalla necessità di semplificare le procedure amministrative e contabili e ridurre la burocrazia con l'introduzione del nuovo modello contabile armonizzato MCA2. L'integrazione della contabilità dell'AAP nella gestione ordinaria del Comune permetterà di avere una visione globale dell'effettiva capacità d'investimento del Comune anche grazie ad un unico piano finanziario, ciò che consentirà una pianificazione maggiormente oggettiva dei futuri sforzi finanziari. La scelta di integrare il servizio di distribuzione fra i compiti del Comune ha carattere puramente amministrativo. La continuità delle prestazioni erogate ed il rapporto con il cittadino rimarranno invariati. D'altronde, ed è bene sottolinearlo, già oggi l'Azienda Acqua Potabile non ha alcuna personalità giuridica propria e, con l'introduzione del nuovo modello contabile MCA2, numerosi Comuni hanno già optato per lo scioglimento.

2. L'evoluzione legislativa

La Legge cantonale sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP) data del 12 dicembre 1907. Negli anni la stessa ha subito profondi mutamenti ed è viepiù stata indirizzata verso il disciplinamento delle aziende a carattere industriale e delle aziende elettriche, in particolare nell'ambito delle trasformazioni conseguenti alla liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica.

Nel corso del 2014 e successivamente all'inizio del 2016, il Dipartimento delle istituzioni, per il tramite della Sezione enti locali, aveva promosso una consultazione sulla Revisione della LMSP. Uno speciale gruppo di lavoro composto da rappresentanti dei Comuni e delle loro aziende e dei servizi cantonali competenti ha presentato un rapporto che suggeriva essenzialmente l'abrogazione della LMSP e l'integrazione dei suoi articoli ancora attuali

nella Legge Organica Comunale (LOC) e nella Legge cantonale di applicazione della Legge federale sull'approvvigionamento elettrico (LA-LAEI).

Il 01.07.2019 sono così entrate in vigore le modifiche della LA-LAEI e a partire dalla stessa data è stata abrogata la LMSP. Le nuove normative con le relative modifiche sono ora ancorate nella LOC e alla LA-LAEI.

In base ai disposti della precedente LMSP, l'AAP non acquisisce personalità giuridica ai sensi del Codice delle Obbligazioni. Da un punto di vista prettamente legale l'azienda municipalizzata rappresenta pertanto esclusivamente una contabilità separata di un servizio comunale. Le sue proprietà immobiliari sono iscritte a RFD a nome del Comune ed i finanziamenti esterni vengono concessi sempre ed esclusivamente tramite il medesimo. Lo scopo ultimo della LMSP era quello di garantire una gestione economica separata di un servizio comunale. Una gestione separata può risultare motivata nel caso di aziende con strutture proprie e personale proprio, situazione che non è già più tale nel Comune di Brissago. L'AAP fa infatti interamente capo per la sua gestione amministrativa e tecnica al personale del Comune.

3. Aspetti contabili

Lo scioglimento dell'Azienda Acqua Potabile impone alcune modifiche di ordine contabile. Nei conti di gestione corrente del Comune sarà inserito un nuovo centro di costo "Approvvigionamento idrico", secondo la classificazione funzionale del modello contabile armonizzato MCA2. La creazione di nuovo centro di costo consente di mantenere una contabilità separata analogamente alla situazione odierna.

A livello di bilancio, gli attivi e i passivi dell'Azienda saranno integrati a quelli del Comune, essendo tuttavia ben distinguibili rispetto agli altri beni amministrativi e patrimoniali del Comune.

Il capitale proprio dell'Azienda non sarà sommato al capitale proprio del Comune, ma confluirà in uno specifico fondo del capitale proprio. L'art. 13 del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni (Rgcf) prevede infatti che i servizi di approvvigionamento idrico e di raccolta ed eliminazione dei rifiuti devono finanziarsi integralmente tramite le tasse d'uso e che a tale scopo si devono costituire appositi fondi del capitale proprio. In tal modo il servizio di approvvigionamento idrico, finanziato come attualmente con le tasse d'uso, non avrà incidenza di alcuna natura sul conto economico comunale.

Gli ammortamenti, effettuati con il sistema lineare ai sensi dell'art. 17 Rgcf, saranno conglobati a quelli del Comune e imputati allo specifico centro di costo.

4. Aspetti normativi

Con lo scioglimento dell'Azienda Acqua Potabile anche il relativo Regolamento comunale necessita di adattamenti formali.

Esaminata attentamente la situazione, il Municipio ha deciso di proporvi una revisione globale del Regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile. L'attuale Regolamento è stato approvato oltre 20 anni orsono e nel frattempo sono intervenute numerose

modifiche legislative sia a livello federale che cantonale. La proposta sottopostavi per esame si basa essenzialmente su un modello elaborato dall'Ufficio della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico, il quale tiene conto oltre che delle più recenti modifiche normative anche della direttive emanate dalla Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque (SSIGA).

Il nuovo Regolamento è suddiviso in 13 Titoli.

Il Titolo primo (art. 1) elenca alcune definizioni importanti, che sono riprese nel Regolamento.

Il Titolo secondo (art. 2 – 12) riguarda la costituzione del Servizio di approvvigionamento idrico. In questo Titolo sono in particolare elencate le competenze del Municipio e del Consiglio comunale.

Il Titolo terzo (art. 13 – 20) regola gli impianti di distribuzione e la loro costruzione.

Il Titolo quarto (art. 21 – 32) disciplina gli allacciamenti e le relative autorizzazioni.

Il Titolo quinto (art. 33 – 41) regola le installazioni interne ed in particolare gli obblighi e le responsabilità del proprietario di dette installazioni.

Il Titolo sesto (art. 42 – 56) precisa a che condizioni avviene la fornitura di acqua potabile.

Il Titolo settimo (art. 57 – 64) tratta degli apparecchi di misura.

Il Titolo ottavo (art. 65 – 67) elenca i mezzi di finanziamento del Servizio di distribuzione dell'acqua potabile.

Il Titolo nono (art. 68 – 72) regola i costi di allacciamento.

Il Titolo decimo (art. 73 – 79) disciplina le tasse (tassa base e tassa di consumo) per la fornitura dell'acqua potabile. Il Municipio propone di mantenere il sistema di imposizione attualmente in vigore. È doveroso tuttavia precisare che sono attualmente pendenti due procedure ricorsuali avverso il sistema di calcolo della tassa base fondato sul valore di stima degli immobili. I ricorrenti sostengono che esso non rispetti i principi giurisprudenziali sviluppati in materia, in particolare il principio dell'equivalenza e della copertura dei costi. A dipendenza dell'esito delle procedure ricorsuali, il Municipio si riserva di proporre al legislativo una modifica dei parametri di calcolo.

Il Titolo undicesimo (art. 80 – 84) tratta le cauzioni, che il Comune è autorizzato a chiedere in caso di abbonati insolventi.

Il Titolo dodicesimo (art. 85 – 86) regola le procedure contravvenzionali.

Il Titolo tredicesimo (art. 87 – 88) precisa le disposizioni finali.

Riteniamo da ultimo importante sottolineare che le modifiche normative intervenute negli ultimi anni hanno notevolmente aumentato gli oneri nella gestione del servizio di approvvigionamento idrico e le risorse necessarie da dedicare allo stesso.

5. Conclusioni

Sulla base delle considerazioni sopraesposte, il Municipio vi invita a voler risolvere:

1. E' approvato lo scioglimento dell'Azienda comunale acqua potabile con effetto al 31 dicembre 2021. Attivi e passivi saranno assunti dal Comune come da bilancio al 31 dicembre 2021.
2. E' approvato il nuovo Regolamento per la distribuzione di acqua potabile.

Con la massima stima.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco
(R. Ponti)



Il Segretario
(Avv. G. Cotti)

Allegati: Regolamento azienda acqua potabile del 4 maggio 1998; nuovo Regolamento per la distribuzione di acqua potabile

Il presente Messaggio Municipale è demandato per esame e preavviso alla Commissione della Gestione ed alla Commissione della Legislazione



COMUNE DI BRISSAGO

REGOLAMENTO

AZIENDA ACQUA POTABILE

Edizione ottobre 2000

REGOLAMENTO AZIENDA ACQUA POTABILE BRISSAGO

INDICE

1. Disposizioni generali

Art. 1	Scopo e campo di applicazione	pag.	1
Art. 2	Fornitura di acqua	pag.	1
Art. 3	Organizzazione dell'Azienda	pag.	1
Art. 4	Organi dell'Azienda e competenze	pag.	1
Art. 5	Direttore e compiti della direzione	pag.	2

2. Impianti di distribuzione

Art. 6	Piano generale dell'acquedotto	pag.	3
Art. 7	Perimetro di distribuzione	pag.	3
Art. 8	Rete di distribuzione	pag.	3
Art. 9	Condotte principali	pag.	3
Art. 10	Condotte di distribuzione	pag.	3
Art. 11	Costruzione delle condotte	pag.	3
Art. 12	Idranti	pag.	4
Art. 13	Azionamento di idranti e saracinesche	pag.	4
Art. 14	Utilizzazione della proprietà privata	pag.	4

3. Allacciamenti

Art. 15	Definizione	pag.	4
Art. 16	Domanda di allacciamento	pag.	4
Art. 17	Tracciato e caratteristiche	pag.	4
Art. 18	Esecuzione	pag.	4
Art. 19	Condizioni tecniche	pag.	5
Art. 20	Servitù	pag.	5
Art. 21	Proprietà dell'allacciamento	pag.	5
Art. 22	Manutenzione	pag.	5
Art. 23	Allacciamenti e forniture temporanee	pag.	5
Art. 24	Messa fuori esercizio	pag.	5

4. Installazioni Interne

Art. 25	Definizione	pag.	5
Art. 26	Esecuzione	pag.	6
Art. 27	Collaudo	pag.	6
Art. 28	Controlli	pag.	6
Art. 29	Prescrizioni tecniche	pag.	6
Art. 30	Manutenzione e trasformazioni	pag.	6
Art. 31	Responsabilità dell'Utente e del proprietario	pag.	6
Art. 32	Dovere d'informazione	pag.	6
Art. 33	Impianti di trattamento dell'Acqua	pag.	7
Art. 34	Pericoli di gelo	pag.	7

5. Fornitura dell'acqua

Art. 35	Modalità di fornitura	pag.	7
Art. 36	Limitazioni della fornitura	pag.	7
Art. 37	Uso dell'acqua	pag.	7
Art. 38	Divieto di cessione d'acqua	pag.	7
Art. 39	Prelievo abusivo	pag.	8
Art. 40	Fornitura d'acqua per scopi speciali	pag.	8
Art. 41	Prelievi di punta anormali	pag.	8
Art. 42	Fornitura d'acqua a Enti pubblici	pag.	8

6. Abbonamenti

Art. 43	Stipulazione di un abbonamento	pag.	8
Art. 44	Durata dell'abbonamento	pag.	8
Art. 45	Disdetta dell'abbonamento	pag.	8
Art. 46	Cambiamento di proprietà	pag.	8
Art. 47	Notifica di modifica agli impianti	pag.	9
Art. 48	Condizioni particolari	pag.	9

7. Apparecchi di misura

Art. 49	Sistema di misura	pag.	9
Art. 50	Responsabilità dell'abbonato	pag.	9
Art. 51	Ubicazione e posa	pag.	9
Art. 52	Prescrizioni tecniche	pag.	9
Art. 53	Verifica dei contatori	pag.	9
Art. 54	Difetti nel funzionamento	pag.	9
Art. 55	Sotto-contatori	pag.	10

8. Finanziamento

Art. 56	Autonomia finanziaria	pag.	10
Art. 57	Tasse	pag.	10
Art. 58	Tassa d'allacciamento	pag.	10
Art. 59	Tassa d'utilizzazione	pag.	10
Art. 60	Condotte principali e di distribuzioni	pag.	10
Art. 61	Costi di allacciamenti	pag.	11
Art. 62	Determinazione dei costi	pag.	11
Art. 63	Prestazioni speciali	pag.	11

9. Fatturazione, incasso e cauzioni

Art. 64	Fatturazione	pag.	11
Art. 65	Emissione fatture ed incassi	pag.	11
Art. 66	Procedure d'incasso	pag.	11
Art. 67	Cauzioni	pag.	12

10. Infrazioni, sanzioni, contestazioni e procedura

Art. 68	Contravvenzioni	pag.	12
Art. 69	Contestazione e procedure	pag.	12

11. Disposizioni transitorie e finali

Art. 70	Convenzioni vigenti	pag.	12
Art. 71	Concessioni per installatori	pag.	12
Art. 72	Tariffe e tasse	pag.	12
Art. 73	Abrogazioni	pag.	13
Art. 74	Entrata in vigore	pag.	13

TARIFFARIO AZIENDA ACQUA POTABILE BRISSAGO

INDICE

1. Tassa di allacciamento

Art. 1	Concetto e scopo	pag.	14
Art. 2	Tassa per nuove costruzioni	pag.	14
Art. 3	Ampliamento e riattazioni di costruzioni esistenti	pag.	14
Art. 4	Orti, giardini, campi e impianti d'irrigazione	pag.	14
Art. 5	Casi speciali	pag.	14
Art. 6	Costruzioni pubbliche	pag.	15
Art. 7	Modalità di pagamento	pag.	15

2. Tassa d'utilizzazione

Art. 8	Tassa base, concetto e scopo	pag.	15
Art. 9	Tassa base, ammontare	pag.	15
Art. 10	Supplementi alla tassa base	pag.	15
Art. 11	Piscine	pag.	16
Art. 12	Noleggio contatori.....	pag.	16
Art. 13	Tassa d'uso, concetto e scopo.....	pag.	17
Art. 14	Tassa d'uso, ammontare.....	pag.	17
Art. 15	Modalità di pagamento	pag.	17
Art. 16	Concessioni per installatori.....	pag.	17

Azienda Acqua Potabile Brissago

REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE

1. Disposizioni generali

Art. 1 Scopo e campo di applicazione

Il presente documento regola la costruzione, l'esercizio, la manutenzione ed il finanziamento degli impianti dell'Acquedotto, come pure i rapporti tra l'Azienda e gli utenti. L'Utente ha diritto di ricevere, a richiesta, una copia del presente Regolamento.

Art. 2 Fornitura di acqua

Il Comune di Brissago, tramite la sua Azienda Acqua Potabile (AAP) costituisce, gestisce e mantiene l'impianto dell'acquedotto tenuto conto delle prescrizioni cantonali e federali.

Art. 3 Organizzazione dell'Azienda

L'Azienda è un ente di diritto pubblico, senza personalità giuridica, istituito secondo i disposti della Legge Cantonale sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP) e del presente Regolamento.

L'Azienda distribuisce acqua per uso pubblico, domestico, artigianale ed industriale nel territorio comunale, di qualità ineccepibile secondo le capacità dei suoi impianti, alle condizioni del presente Regolamento ed alle vigenti condizioni tariffarie.

L'Azienda assicura nella stessa misura l'erogazione dell'acqua necessaria alla lotta antincendio.

Art. 4 Organi dell'Azienda e competenze

L'Azienda viene gestita dai seguenti organi:

- il Consiglio Comunale
- il Municipio
- la Commissione Amministrativa
- la Commissione di revisione

Le competenze degli organi sono:

a. Consiglio comunale

- approva il Regolamento dell'Azienda e le sue eventuali modifiche.
- esamina ed approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, sentito il rapporto della commissione di revisione.
- decide su quanto non concerne le ordinarie opere di manutenzione.
- autorizza il Municipio a stare in lite.

b. Municipio

- risponde di tutta l'amministrazione dell'Azienda di fronte ai terzi in giudizio.
- presenta al Consiglio Comunale il preventivo ed il consuntivo dell'anno amministrativo.
- propone al Consiglio Comunale la costruzione di nuove opere.
- allestisce i regolamenti.
- ratifica le tariffe.
- nomina il personale necessario su preavviso della Commissione amministratrice ed in base al Regolamento organico dei dipendenti comunali.
- delibera gli appalti per costruzioni e forniture su proposta della Commissione amministratrice. Le opere e le forniture richieste per l'ordinaria manutenzione dell'acquedotto possono essere deliberate, da parte della Commissione amministratrice, senza ricorrere alla formalità d'appalto.
- ratifica i contratti di abbonamento.
- nomina ogni 4 anni la Commissione amministratrice, composta da 7 membri. È membro di diritto e funzionerà da presidente il capo dicastero Azienda acqua potabile.

c. Commissione Amministratrice

- allestisce, con il capodicastero preposto, i bilanci preventivi e consuntivi e li trasmette al Municipio;
- propone e preavvisa al Municipio le tariffe, i regolamenti e la nomina del personale;
- preavvisa le costruzioni e il finanziamento di nuove opere di ampliamento o di potenziamento degli impianti;
- controlla l'andamento tecnico, contabile e finanziario dell'azienda;
- cura la distribuzione razionale dell'acqua potabile, sorveglia gli abbonati e denuncia al Municipio abusi o contravvenzioni al regolamento dell'azienda;
- controlla e collauda i nuovi attacchi;
- esamina e decide preliminarmente le eventuali controversie con gli abbonati e, in mancanza di accordo, sottopone i singoli casi al Municipio;
- vigila sulla corretta esecuzione delle risoluzioni Municipali relative all'AAP.

d. Commissione di revisione

- esamina e preavvisa i conti all'attenzione del Consiglio Comunale.

Art. 5 Direttore e compiti della direzione

Il direttore dell'Azienda acqua potabile è rappresentato dal capo dell'Ufficio tecnico comunale. I compiti del direttore sono:

- è il responsabile nei confronti degli organi superiori della gestione tecnica dell'Azienda.
- coadiuva il Municipio ed i responsabili dell'Azienda nel vegliare che il presente Regolamento sia strettamente osservato.
- segnala al Municipio e all'Azienda le migliorie da introdurre nel pubblico servizio e gli eventuali lavori necessari per la buona manutenzione degli impianti.
- ordina, previo avviso a tutti gli utenti, la pulizia generale degli impianti almeno 2 volte all'anno.
- ordina lo spurgo periodico degli idranti e ne controlla l'efficienza. Conserva le chiavi d'accesso ai manufatti per tutte le occorrenze e per le ispezioni da parte degli organi di vigilanza, verifica la cura degli attrezzi del materiale.
- tiene nota su apposito registro di tutte le operazioni eseguite e delle dovute osservazioni. Tale registro dovrà essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza (LCI) segnalando ogni eventuale anomalia riscontrata.
- partecipa alle ispezioni effettuate dall'ispettorato acquedotti del Laboratorio cantonale d'igiene.

2. Impianti di distribuzione

Art. 6 Piano generale dall'acquedotto

Gli impianti dell'acquedotto sono eseguiti in base al piano generale dell'acquedotto allestito secondo le direttive cantonali.

Art. 7 Perimetro di distribuzione

Il perimetro del comprensorio di distribuzione coincide con quello della zona edificabile del PR comunale.

Al di fuori della zona edificabile l'Azienda non è obbligata a fornire l'acqua; essa si sforzerà tuttavia, secondo le proprie possibilità e fin dove è consentito dalla pressione della rete, ad assicurare l'approvvigionamento dei fabbricati esistenti al di fuori della zona edificabile. Se si rendesse necessario il prolungamento della condotta per servire una proprietà dove questa manca, è facoltà dell'Azienda di decidere se eseguire il lavoro; in caso affermativo i proprietari sono tenuti a corrispondere all'Azienda per 10 anni consecutivi, oltre alla tassa di abbonamento, un importo pari al 10 % della spesa per il prolungamento.

Se durante il periodo di 10 anni altri interessati richiedono l'erogazione dell'acqua, l'onere suindicato è proporzionalmente ripartito con i nuovi richiedenti o è soppresso.

Art. 8 Rete di distribuzione

La rete di distribuzione comprende le condotte principali e quelle di distribuzione come pure le bocche antincendio.

Art. 9 Condotte principali

Le condotte principali sono situate nella zona di distribuzione ed alimentano le tubazioni di distribuzione. Sono posate, di regola, su area pubblica, fanno parte dell'impianto di base e vengono posate in funzione della realizzazione del piano delle zone del PR comunale, in conformità con il piano generale dell'acquedotto.

Art. 10 Condotte di distribuzione

Sono le condotte posate all'interno della zona da alimentare; ad esse sono collegate le condotte di allacciamento. Le condotte servono allo sviluppo dei terreni da costruzione.

Art. 11 Costruzione delle condotte

L'Azienda stabilisce le caratteristiche tecniche ed i tracciati delle condotte principali e di distribuzione.

La loro costruzione, la sorveglianza e la manutenzione sono di competenza dell'Azienda che ne è l'unica proprietaria, e che deve rispettare le direttive della Società Svizzera dell'industria del gas e delle acque (SSIGA).

Art. 12 Idranti

1. Il Comune, tramite l'Azienda, deve provvedere alla posa degli idranti. Esso contribuisce alle spese per la posa degli stessi, per i loro allacciamenti alle condotte principali o di distribuzione come pure per altri impianti destinati in modo preponderante alla lotta antincendio.
2. Gli idranti ed i relativi impianti di adduzione sono messi a disposizione del Corpo Pompieri senza limitazioni e devono essere accessibili in ogni tempo. L'intera riserva d'acqua dei bacini d'accumulo è a disposizione dei pompieri in caso di necessità.
3. L'azienda prende a suo carico il controllo, la manutenzione e le riparazioni degli idranti; il Comune rifonderà le spese corrispondenti.

Art. 13 Azionamento di idranti e saracinesche

Il diritto di azionare gli idranti, di aprire e chiudere le saracinesche spetta unicamente alle persone autorizzate dall'Azienda.

Art. 14 Utilizzazione della proprietà privata

1. Ogni utente e proprietario deve concedere, su richiesta, il diritto all'Azienda di accedere alla proprietà privata per la costruzione, la manutenzione e la riparazione delle tubazioni, delle saracinesche e degli idranti, comprese le targhette di segnalazione.
2. Questo diritto è da accordare anche per tubazioni che limitano altre proprietà.
3. Restano riservati gli articoli 676 e 742 del CCS.

3. Allacciamenti

Art. 15 Definizione

L'allacciamento raccorda l'impianto interno di una costruzione alla condotta di distribuzione. In casi di provata necessità l'Azienda può accordare anche un raccordo alla condotta principale.

Art. 16 Domanda di allacciamento

1. Per ogni allacciamento deve essere fatta richiesta all'Azienda tramite l'apposito formulario. La domanda dev'essere presentata dal proprietario dello stabile o da un suo rappresentante autorizzato. Con la domanda di allacciamento si dovrà presentare sia una planimetria del fondo che i piani di esecuzione dell'impianto idraulico interno, con l'indicazione del diametro della condotta di allacciamento.
2. Il rilascio dell'autorizzazione di allacciamento è condizionato dal rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e delle condizioni tariffarie.
3. L'Azienda può rifiutare un allacciamento o la fornitura d'acqua fintanto che le installazioni e gli apparecchi posati non siano conformi alle prescrizioni federali e cantonali come pure alle "Direttive per l'esecuzione delle installazioni d'acqua" della SSIGA.

Art. 17 Tracciato e caratteristiche

Il tracciato e le caratteristiche dell'allacciamento vengono stabiliti dall'Azienda.

Art. 18 Esecuzione

L'allacciamento, fino e compreso l'apparecchio di misura viene eseguito da installatori concessionari convenzionati con l'Azienda, a spese dell'Utente.

Art. 19 Condizioni tecniche

1. Ogni stabile viene dotato di un proprio allacciamento.
2. L'Azienda può autorizzare, in casi eccezionali, un solo allacciamento per più stabili.
3. Per stabili di grandi dimensioni possono essere eseguiti, in casi particolari, più di un allacciamento.
4. Ogni allacciamento deve essere provvisto di un dispositivo di interruzione posato, per quanto possibile in area pubblica.
5. L'allacciamento deve soddisfare le caratteristiche richieste dall'Azienda.
6. Gli allacciamenti in PE o simili devono prevedere in parallelo la posa di un nastro di messa a terra con caratteristiche e sezione secondo le norme sugli impianti elettrici emanate dalle aziende elettriche.

Art. 20 Servitù

Le acquisizioni di eventuali servitù a carico di fondi di terzi compete al proprietario dello stabile d'allacciare. Esse sono iscritte a Registro Fondiario a spese dell'avente diritto. Eventuali cambiamenti richiesti dal fondo gravato saranno trattate secondo l'art. 693 del Codice Civile Svizzero (CCS).

Art. 21 Proprietà dell'allacciamento

La tubazione di allacciamento, posata sia su sedime pubblico che privato, il dispositivo di interruzione ed il contatore rimangono di proprietà dell'Azienda.

Art. 22 Manutenzione

Gli installatori concessionari convenzionati provvedono alla manutenzione ed alla sostituzione di allacciamenti. Tutte le spese sono a carico del proprietario dello stabile.

Art. 23 Allacciamenti e forniture temporanee

1. La domanda di costruzione di allacciamento temporaneo (cantieri od altro) dev'essere accompagnata dalla planimetria del fondo, con tutte le indicazioni necessarie.
2. L'allacciamento dovrà essere dotato di una valvola di ritenuta.
3. Tutte le spese sono a carico del richiedente.
4. In casi eccezionali l'Azienda può concedere, per periodi limitati, il prelievo d'acqua dagli idranti, con la posa del contatore.

Art. 24 Messa fuori esercizio

Nel caso di messa fuori esercizio di un allacciamento, l'Azienda provvede alla separazione dello stesso dalla condotta di distribuzione a spese del proprietario, a meno che non venga garantita una riutilizzazione entro 12 mesi.

4. Installazioni Interne

Art. 25 Definizione

L'installazione interna ha inizio dal contatore e dev'essere eseguita a cura e spese dell'Utente.

Art. 26 Esecuzione

1. Il proprietario di uno stabile deve far eseguire e mantenere a sue spese le installazioni interne. I relativi lavori possono essere eseguiti solo da installatori abilitati dopo la relativa notifica ed autorizzazione.
2. I lavori dovranno essere eseguiti conformemente alle prescrizioni dell'Azienda ed alle "Direttive per l'esecuzione di impianti di acqua potabile" pubblicate dalla SSIGA, e non potranno essere iniziati prima dell'approvazione dei piani da parte dell'Azienda.

Art. 27 Collaudo

1. L'Azienda esegue il collaudo di ogni installazione interna prima della sua messa in esercizio e ne redige relativo protocollo.
2. Qualora gli impianti non rispondessero alle esigenze richieste dai regolamenti, l'Azienda potrà rifiutare la fornitura.
3. Con il collaudo l'Azienda non si assume alcuna garanzia per i lavori eseguiti e per gli apparecchi posati dall'installatore.
4. L'entità della tasse di collaudo è definita dal tariffario.

Art. 28 Controlli

L'Azienda deve poter avere in ogni tempo accesso al contatore ed alle installazioni per eseguire controlli. Nel caso di installazioni eseguite in modo non conforme alle prescrizioni oppure in uno stato di insufficiente manutenzione, il proprietario, su richiesta scritta dell'Azienda deve far eliminare i difetti entro un termine fissato. Qualora lo stesso non provveda in merito, l'Azienda potrà far eseguire i lavori a spese del proprietario dello stabile.

Art. 29 Prescrizioni tecniche

In tutti gli impianti dev'essere posata una valvola di ritenuta subito dopo il contatore ed un rubinetto d'arresto da inserire prima del contatore. Si richiama nuovamente l'applicazione delle direttive SSIGA già citate.

Art. 30 Manutenzione e trasformazioni

1. Il proprietario deve fare tutto il necessario affinché i suoi impianti vengano mantenuti in costante ed ineccepibile stato di funzionamento.

L'Azienda si riserva di imporre trasformazioni agli impianti privati rese necessarie da nuove modalità di fornitura. Se entro il termine fissato il proprietario non farà eseguire quanto richiesto, l'Azienda provvederà a spese dello stesso.

Art. 31 Responsabilità dell'Utente e del proprietario

1. L'Utente risponde nei confronti dell'Azienda in seguito a manipolazioni errate, trascuratezza, insufficiente sorveglianza o manutenzione delle installazioni.
2. Il proprietario è responsabile per il comportamento dei suoi locatari o affittuari nonché di tutti coloro che ha autorizzato ad usare le sue installazioni.

Art. 32 Dovere d'informazione

Tutte le trasformazioni delle installazioni devono essere annunciate preventivamente per iscritto all'Azienda.

Art. 33 Impianti di trattamento dell'Acqua

1. Sono autorizzati unicamente gli impianti approvati dall'Ufficio Federale di Sanità.
2. Essi devono essere muniti di valvola di ritenuta che impedirà ogni ritorno d'acqua.
3. Installazioni d'impianti di trattamento è condizionata dalla preventiva autorizzazione da parte dell'Azienda.

Art. 34 Pericolo di gelo

Gli apparecchi e le condotte esposti al pericolo di gelo devono essere messi fuori esercizio e vuotati. Il proprietario è responsabile di eventuali danni.

5. Fornitura dell'acqua

Art. 35 Modalità di fornitura

1. L'acqua viene fornita in modo continuo, alla pressione della rete e per tutta la sua estensione.

L'Azienda non assume alcuna garanzia quanto alla composizione, alla durezza, alla temperatura dell'acqua ed alla regolarità della pressione.

Additivi aggiunti all'acqua (proprietà, dose e motivi) e cambiamenti di concentrazione o di prodotto vengono pubblicati all'albo.

Art. 36 Limitazioni della fornitura

1. L'Azienda può limitare od interrompere temporaneamente l'erogazione nei seguenti casi:
 - a) forza maggiore
 - b) impedimento dell'esercizio
 - c) carenza d'acqua
 - d) lavori di manutenzione di riparazione o di ampliamento degli impianti
2. L'Azienda provvede a limitare la durata delle interruzioni senza comunque assumersi alcuna responsabilità per eventuali conseguenze. In nessun caso accorda risarcimenti o libera l'Utente dai suoi impegni.
3. In caso di scarsità d'acqua, l'erogazione per uso domestico ha la priorità su qualsiasi altra fornitura.

Le limitazioni e le interruzioni prevedibili vengono notificate per tempo all'utenza con i mezzi più appropriati.

Art. 37 Uso dell'acqua

L'acqua erogata non può essere destinata ad altri scopi che differiscono con quelli fissati dall'abbonamento. All'Utente, che utilizza l'acqua per altri scopi senza darne avviso scritto all'Azienda o commette altri abusi, potrà essere sospesa, previo annuncio per iscritto, la fornitura all'interno dello stabile, come all'art. 66 cpv. 4. Resta riservata l'azione civile o penale, a giudizio del Municipio.

Art. 38 Divieto di cessione d'acqua

È vietato all'Utente od al proprietario dell'impianto cedere acqua a terzi o deviarla verso altri fondi senza l'autorizzazione dell'Azienda, come pure eseguire prelievi d'acqua prima del contatore o aprire saracinesche d'arresto piombate.

Art. 39 Prelievo abusivo

Chiunque preleva acqua senza autorizzazione è tenuto a risarcire il danno causato all'Azienda. Resta riservata l'azione penale, come all'art. 68 cpv. 3.

Art. 40 Fornitura d'acqua per scopi speciali

1. Gli allacciamenti per piscine, irrigazione di giardini, installazioni di climatizzazione o antincendio (sprinkler o altre) soggiacciono a speciale autorizzazione.
2. L'Azienda si riserva la possibilità di limitare la portata erogata a tali installazioni e di fissare condizioni speciali.

Art. 41 Prelievi di punta anormali

La fornitura di acqua a Utenti con notevole consumo oppure con elevate punte di consumo può essere sottoposta a particolari condizioni da parte dell'Azienda.

Art. 42 Fornitura d'acqua a Enti pubblici

1. In casi particolari l'Azienda, con l'autorizzazione del Municipio può fornire acqua ad altre Aziende distributrici tramite condotte previste a tale scopo.
2. Modalità per la costruzione degli impianti e condizioni della fornitura devono essere definite da una convenzione.
3. Le tariffe per tali forniture sono decise dal Municipio, ritenuto un minimo di fr. 0,45/mc (comunque non inferiore alle tariffe in uso per le economie domestiche) ed un massimo di fr. 1,50/mc.

6. Abbonamenti

Art. 43 Stipulazione di un abbonamento

1. Con l'esecuzione di ogni allacciamento e la posa di un nuovo contatore inizia un abbonamento.
2. L'Azienda sottoscrive l'abbonamento, tramite la Commissione Amministrativa, con il proprietario dell'immobile o con il suo rappresentante legale. Per le proprietà in condominio il contratto viene concluso con l'amministratore dello stabile, che dispone della delega dei singoli proprietari.

Art. 44 Durata dell'abbonamento

L'abbonamento avrà la durata di 1 anno a contare dalla prima scadenza semestrale della relativa tassa di abbonamento. Trascorso il primo anno l'abbonamento sarà considerato tacitamente rinnovato di semestre in semestre.

Art. 45 Disdetta dell'abbonamento

L'abbonamento può essere revocato tramite notifica scritta, con un preavviso di almeno 1 mese dalla scadenza semestrale.

Art. 46 Cambiamento di proprietà

I trapassi di proprietà devono essere notificati all'Azienda per iscritto entro il termine di 10 giorni dal precedente e dal nuovo proprietario. In caso di vendita il vecchio proprietario è garante per il mantenimento del contratto d'abbonamento fino alla conclusione del nuovo abbonamento.

Art. 47 Notifica di modifica agli impianti

L'Utente è tenuto ad informare subito l'Azienda di ogni modifica eseguita nel proprio impianto d'acqua.

Art. 48 Condizioni particolari

Gli abbonamenti che presentano un carattere particolare a causa dell'entità o del tipo di fornitura d'acqua, possono fare oggetto di contratti speciali ratificati dal Municipio.

7. Apparecchi di misura

Art. 49 Sistema di misura

Per tutti gli allacciamenti, all'inizio della tubazione interna viene posato un contatore. Il contatore è messo a disposizione dall'Azienda che resta proprietaria dell'apparecchio e ne cura la manutenzione.

L'Utente è tenuto a pagare il noleggio (v. art. 12 tariffario AAP) a dipendenza della portata dello stesso.

Art. 50 Responsabilità dell'abbonato

L'abbonato risponde dei danni al contatore che non possono venire attribuiti alla normale usura (danni del gelo o del fuoco, danni dovuti ad un aumento non autorizzato della potenzialità dell'impianto, a difetti di funzionamento degli apparecchi ecc.)
Nessuna modifica può essere eseguita sul contatore.

Art. 51 Ubicazione e posa

1. L'ubicazione del contatore viene stabilita dall'Azienda, tenuto conto dei desideri del proprietario che è tenuto a mettere gratuitamente a disposizione il posto necessario.
2. Il contatore deve essere posato in un luogo al riparo dal gelo, di regola, fuori dal locale del riscaldamento e dev'essere facilmente accessibile.

Art. 52 Prescrizioni tecniche

Prima e dopo il contatore devono essere montati rubinetti d'interruzione; vanno inoltre rispettate le direttive SSIGA in materia.

Art. 53 Verifica dei contatori

1. L'Azienda procede a sue spese alla revisione periodica dei contatori.
2. Qualora esistesse da parte dell'Utente un motivato dubbio sull'esattezza della misurazione, questi chiederà per iscritto una verifica ufficiale. In tale caso l'Azienda invierà l'apparecchio ad una stazione di taratura ufficiale per un controllo.
3. Nel caso che le indicazioni del contatore, sollecitato con il 10 % della sua portata nominale, rimangono nel limite di tolleranza del +/- 5 % le spese sono a carico dell'Utente. Nel caso contrario esse andranno a carico dell'Azienda.

Art. 54 Difetti nel funzionamento

Il cattivo funzionamento dei contatori dev'essere tempestivamente comunicato all'Azienda. Nel caso di funzionamento difettoso il consumo sarà stabilito tenendo conto dei valori registrati negli anni precedenti; al massimo 5 anni.

Art. 55 Sotto-contatori

L'Utente può posare dei sotto-contatori, assumendone le spese sia per il loro acquisto che per la posa e la manutenzione. Vanno strettamente osservate le prescrizioni tecniche in materia. L'Azienda ha il diritto ma non l'obbligo di assumere la lettura dei sotto-contatori.

8. Finanziamento

Art. 56 Autonomia finanziaria

1. La costruzione e l'esercizio degli impianti dell'Azienda devono essere finanziariamente autosufficienti.
2. Il finanziamento avviene con i seguenti mezzi:
 - a) tasse di allacciamento
 - b) tasse di utilizzazione
 1. tassa base
 2. tassa di consumo
 - c) tasse di noleggio contatori
 - d) fatturazioni di prestazioni speciali
 - e) sussidi ufficiali
 - f) altre partecipazioni di terzi
 - g) contributi di miglioria art. 3 cpv 2 LCMI

Art. 57 Tasse

Le tasse di allacciamento di utilizzazione e di noleggio dei contatori devono coprire le spese d'esercizio e di manutenzione, gli interessi passivi e gli ammortamenti.

Art. 58 Tassa d'allacciamento

1. La facoltà di allacciarsi alla rete di distribuzione è subordinata al pagamento di una tassa intesa quale quota di partecipazione alla costruzione dell'insieme degli impianti.
2. Questa tassa viene applicata non solo ai nuovi immobili ma anche in caso di ampliamenti o modifiche importanti che richiedono la sostituzione dell'allacciamento esistente.
3. L'entità delle tasse di allacciamento è stabilita dal tariffario; l'importo è deciso dal Municipio tramite ordinanza, nel rispetto dei criteri definiti dall'art. 2 del tariffario AAP.
4. Il debitore della tassa di allacciamento è il proprietario del fondo, rispettivamente chi è autorizzato costruire lo stabile allacciato, sulla base di un diritto reale o di un contratto.

Art. 59 Tassa d'utilizzazione

1. L'utilizzazione d'acqua potabile è soggetta al pagamento di un contributo composto da una tassa base e di una tassa di consumo stabilita dal Municipio mediante ordinanza nel rispetto dei criteri descritti nel tariffario e secondo i seguenti principi:
 - a) **tassa base**: deve coprire i costi delle infrastrutture (interessi + ammortamenti)
 - b) **tassa d'uso o di consumo**: deve coprire i costi di funzionamento e di gestione dell'Azienda.
2. L'utente è tenuto a pagare l'importo risultante dall'abbonamento anche se non è stata consumata acqua.
3. Il debitore della tassa di utilizzazione è l'Abbonato.

Art. 60 Condotte principali e di distribuzione

Le spese per la posa delle condotte principali sono, di regola, a carico dell'Azienda. In casi particolari i singoli Utenti interessati possono essere chiamati a partecipare alle spese di posa per le condotte di distribuzione.

Art. 61 Costi di allacciamenti

I costi della condotta di allacciamento, della saracinesca d'interruzione e rete di distribuzione sono a carico del proprietario del fondo.

Art. 62 Determinazione dei costi

Il materiale e la manodopera saranno fatturati tenendo conto della fatturazione a regia prevista dall'ASSOCIAZIONE PADRONALE SVIZZERA LATTONIERI ED INSTALLATORI sezione Ticino.

Art. 63 Prestazioni speciali

Il Comune versa all'Azienda un adeguato contributo per prestazioni speciali quali la fornitura d'acqua per fontane e lavatoi, il lavaggio delle strade, delle fognature, ecc.

9. Fatturazione, incasso e cauzioni

Art. 64 Fatturazione

1. Le tasse di utilizzazione vengono fatturate all'Abbonato ad intervalli regolari fissati dall'Azienda.
2. Il consumo effettivo dell'acqua viene accertato mediante lettura del contatore.
3. L'Azienda può consegnare una apposita cartolina all'Utenza invitandola a scrivere il valore indicato dal contatore e ritornarla entro una data fissata.
4. L'Azienda si riserva il diritto di chiedere, tra una lettura e l'altra, accenti calcolati in base al probabile consumo.
5. Le fatture devono essere pagate entro 30 giorni dal loro invio.

Art. 65 Emissione fatture ed incassi

L'Azienda emette un'unica fattura per immobile. L'eventuale ripartizione interna per appartamenti dovrà essere fatta dal proprietario degli stessi.

Art. 66 Procedure d'incasso

1. In caso di mancato pagamento entro il termine fissato sulla fattura l'Azienda invierà all'Abbonato un sollecito scritto intimandogli un nuovo termine di 10 giorni.
2. Scaduto questo termine, l'incasso avverrà per via esecutiva con l'addebito degli interessi di mora e di tutte le altre spese.
3. La notifica della tassa costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 80 LEF
4. L'Azienda si riserva il diritto di interrompere la fornitura d'acqua, garantendo tuttavia un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 67 Cauzioni

1. L'Azienda può richiedere un deposito a titolo di cauzione alle seguenti categorie di Abbonati:
 - a) Ditte che operano nel commercio e nell'industria; società in nome collettivo, in accomandita, società per azioni o società per azioni a garanzia limitata, società cooperative, associazioni, fondazioni.
 - b) Persone che hanno il loro domicilio fuori dal Canton Ticino.
 - c) Tutti coloro che sono notoriamente insolventi o sussistono dubbi sulla loro solvibilità
 - d) Chi è in mora con i pagamenti di fatture dell'Azienda.
2. Di regola l'importo della cauzione non può superare il costo del prevedibile consumo annuale dell'interessato.
3. La cauzione può essere prestata mediante deposito in contanti, garanzia bancaria con vincolo solidale.
4. Se la cauzione non viene prestata entro il termine stabilito, l'Azienda può rifiutare l'erogazione; resta riservato quanto fissato al punto 4 dell'art. 66.

10. Infrazioni, sanzioni, contestazioni e procedura

Art. 68 Contravvenzioni

1. Il mancato rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è punito con la multa fino a fr. 10'000.-- a giudizio del Municipio. La procedura è regolata dagli articoli 147 e 148 LOC.
2. Nei casi particolarmente gravi, in situazioni che potrebbero compromettere la potabilità dell'acqua e la sicurezza degli impianti, l'Azienda può sospendere l'erogazione d'acqua ad uno stabile fintanto che il pericolo d'inquinamento sia cessato.
3. Restano riservate le disposizioni penali.

Art. 69 Contestazioni e procedure

1. Contro le decisioni dell'Azienda è dato reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica.
2. Contro le decisioni del Municipio, eccettuate quelle relative alle multe, è dato reclamo al Dipartimento delle Istituzioni nei modi e nei termini previsti dalla Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici. La decisione di multa è appellabile al Consiglio di Stato.
3. Resta riservato il giudizio della SSIGA o del Laboratorio cantonale d'Igiene per le contestazioni di ordine tecnico.

11. Disposizioni transitorie e finali

Art. 70 Convenzioni vigenti

Le concessioni e le convenzioni attualmente vigenti restano valide fino alla loro scadenza ed alle condizioni da esse stabilite. Dopo la loro scadenza, se rinnovate, dovranno essere adeguate al presente Regolamento.

Art. 71 Concessioni per installatori

La concessione viene accordata, anno per anno, dietro il pagamento di una tassa la cui entità è fissata nel tariffario (art. 16).

Art. 72 Tariffe e tasse

Vedere tariffario AAP allegato.

Art. 73 Abrogazioni

Il presente Regolamento sostituisce ed annulla il Regolamento Azienda Acqua Potabile per la concessione di acqua del 1992 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 74 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato o del dipartimento da esso delegato.

Approvato dal Consiglio comunale in data 04.05.1998

Approvato dalla Sezione enti locali, per delega del Consiglio di Stato, in data 20.07.1998

TARIFFARIO AZIENDA ACQUA POTABILE

1. Tassa di allacciamento

Art. 1 Concetto e scopo

La tassa di allacciamento è richiesta per la messa a disposizione del servizio secondo il Regolamento dell'Azienda Acqua Potabile di Brissago (in seguito detta Azienda). Lo scopo di questa tassa è la copertura parziale dei costi di investimento degli impianti dell'Azienda. In tale senso essa supplisce all'incasso dei contributi di miglioria.

Art. 2 Tassa per nuove costruzioni

La tassa richiesta per l'allacciamento di nuove costruzioni è calcolata in base al volume SIA del fabbricato secondo la tabella seguente:

			minimo fr. / mc	massimo fr. / mc
a) fino a mc	800		0.60	1.00
b) da mc	801	a mc 1600	0.80	1.20
c) da mc	1601	a mc 3200	1.10	1.50
d) da mc	3201	a mc 6400	1.50	1.90
e) oltre mc	6401		1.80	2.10

In base alla proposta della Commissione amministratrice, il Municipio fissa annualmente l'ammontare della tassa per mc entro i limiti sopra indicati, tenuto conto delle necessità finanziarie dell'Azienda.

Disposizioni particolari:

Impianti di condizionamento termico (di locali o d'uso industriale). Il loro allacciamento necessita di una autorizzazione da parte dell'Azienda.

Art. 3 Ampliamento e riattazioni di costruzioni esistenti

In caso di ampliamento di una costruzione esistente, la tassa di allacciamento è calcolata applicando le tariffe dell'art. 2 sul volume SIA aggiunto.

Per la riattazione di costruzioni esistenti (rustici compresi), si applicano le tariffe dell'art. 2.

Nel caso in cui tali costruzioni siano già allacciate, allora le tariffe sono ridotte del 50 %.

Art. 4 Orti, giardini, campi e impianti d'irrigazione

La tassa di allacciamento è calcolata secondo il diametro dei tubi, cioè:

a) Ø ¾ "	fr. 70.--
b) Ø 1 "	fr. 130.--
c) Ø 1 1/4 "	fr. 180.--

Art. 5 Casi speciali

La commissione amministratrice dell'Azienda decide l'ammontare della tassa nei casi speciali non contemplati negli articoli precedenti.

Art. 6 Costruzioni pubbliche

L'allacciamento delle costruzioni pubbliche non è soggetto ad alcuna tassa.

Art. 7 Modalità di pagamento

La tassa di allacciamento è dovuta al più tardi al collaudo della costruzione. Il termine di pagamento è di 30 giorni. Trascorso senza esito questo termine, si procederà all'incasso per via esecutiva, con addebito delle spese e dell'interesse di mora.

2. Tassa d'utilizzazione

Art. 8 Tassa base, concetto e scopo

La tassa base, serve per finanziare i costi delle infrastrutture secondo l'art. 59.1.a) del regolamento dell'Azienda.

Art. 9 Tassa base, ammontare

La tassa base è calcolata applicando un'aliquota sul valore di stima ufficiale di ogni fabbricato esistente sul fondo.

Da un minimo dell'1‰ ad un massimo del 2‰.

In base alla proposta della commissione amministratrice, il Municipio fissa annualmente le tariffe entro i limiti indicati, tenuto conto delle necessità finanziarie dell'Azienda. Per gli allacciamenti di cui all'art. 4 del presente tariffario non si preleva tassa base.

Art. 10 Supplementi alla tassa base

I seguenti supplementi sono dovuti in aggiunta alla tassa base:

	minimo	massimo
a) piscine private	v. art. 11	3.--
b) piscine istituti fr./mc	2.--	50.--
c) attività a consumo minimo fr.	20.--	150.--
d) attività a consumo medio fr.	100.--	500.--
e) attività a consumo forte fr.	400.--	

Sono considerate attività a consumo minimo:

- uffici
- negozi
- farmacie
- botteghe
- piccoli artigiani

Sono considerate attività a consumo medio:

- officine
- laboratori
- magazzini artigianali
- piccole imprese o industrie
- depositi di imprese di costruzione
- panifici e pastifici
- macellerie
- parrucchieri
- stazioni di distribuzione di benzina
- autorimesse e carrozzerie
- ristoranti
- bar
- locali notturni
- alberghi con meno di 40 posti letto

Sono considerate attività a consumo forte:

- industrie e grandi imprese
- bagni pubblici o privati
- lavanderie
- autorimesse o depositi con lavaggio macchine
- floricoltura
- alberghi con 40 e più posti letto

Impianti antincendio (Sprinkler): l'allacciamento di tali impianti necessita di una autorizzazione da parte dell'Azienda. Non viene conteggiata tassa base per questo tipo d'impianto.

In base alla proposta della commissione amministratrice, il Municipio fissa annualmente le tariffe entro i limiti indicati, tenuto conto delle necessità finanziarie dell'Azienda.

Art. 11 Piscine

- La costruzione e la posa di qualsiasi tipo di piscine deve sottostare all'approvazione dell'Azienda.
- Le piscine con un volume superiore a 5 mc. devono essere equipaggiate con un impianto di riciclaggio e di trattamento dell'acqua.
- Il riempimento delle piscine deve essere annunciato all'Azienda tramite l'apposito formulario.
- Il riempimento delle piscine deve essere autorizzato dall'Azienda che ha facoltà di fissare la data e l'ora di questa operazione.
- È vietato il riempimento delle piscine con tubazioni volanti, qualora queste non siano provviste di una valvola di ritenuta.
- La tassa base annua per tutte le piscine è stabilita dal municipio con relativa ordinanza secondo i criteri seguenti:
minimo fr. 10.-- / mc
massimo fr. 15.-- / mc

Art. 12 Noleggio contatori

Il noleggio annuo dei contatori è fatturato secondo la seguente tabella:

	minimo	massimo
a) fino e compreso Ø 1 1/4"	30.--	40.--
b) oltre Ø 1 1/4 "fino e compreso Ø 2"	45.--	60.--
c) oltre Ø 2"	90.--	120.--

In base alla proposta della Commissione amministratrice, il Municipio fissa annualmente le tariffe entro i limiti indicati, tenuto conto delle necessità finanziarie dell'Azienda.

Art. 13 Tassa d'uso, concetto e scopo

La tassa d'uso serve a completare la copertura dei costi d'esercizio annuali dell'Azienda secondo l'art. 59.1.b) del regolamento dell'Azienda.

Art. 14 Tassa d'uso, ammontare

La tassa d'uso è calcolata sul consumo annuale totale di acqua potabile.
Il prezzo varia da un minimo di 0.40 fr. / mc ad un massimo di fr. 0.80 / mc.

Per le abitazioni sprovviste di contatore, la tassa d'uso è fissata in modo forfetario fra un minimo di fr. 30.-- ed un massimo di fr. 80.-- l'anno, stalle escluse.

In base alla proposta della Commissione amministratrice, il Municipio fissa annualmente le tariffe entro i limiti indicati, tenuto conto delle necessità finanziarie dell'Azienda.

Art. 15 Modalità di pagamento

La tassa base ed il noleggio del contatore sono dovuti alla fine di marzo, mentre la tassa d'uso è fatturata alla fine di settembre.

Il termine di pagamento è nei due casi, di 30 giorni. In caso di mancato pagamento, si invierà all'abbonato un sollecito scritto, intimandogli un nuovo termine di 10 giorni. Scaduti i 10 giorni, si procederà all'incasso per via esecutiva, con addebito degli interessi di mora e di tutte le altre spese.

Art. 16 Concessioni per installatori

La tassa per la concessione ad installatori di impianti idraulici ammonta a:
minimo fr. 50.--
massimo fr. 200.--

Approvato dal Consiglio comunale in data 04.05.1998

Approvato dalla Sezione enti locali, per delega del Consiglio di Stato, in data 20.07.1998



COMUNE DI BRISSAGO

REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE

IL CONSIGLIO COMUNALE DI BRISSAGO

in applicazione della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 e in osservanza delle seguenti leggi, ordinanze e direttive (la lista non è esaustiva):

Leggi e ordinanze

- Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr)
- Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr)
- Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD)
- Ordinanza del DFI sui materiali e gli oggetti
- Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc)
- Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc)
- Legge sull'approvvigionamento idrico (LApprI)

Direttive della SSIGA

- Direttive per la sorveglianza sanitaria delle distribuzioni d'acqua (W1)
- Direttive per l'allestimento delle installazioni d'acqua potabile (W3)
- Protezione contro i ritorni d'acqua, complemento della direttiva W3 (W/TPW 126)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di condotte d'acqua potabile (W4)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di serbatoi d'acqua (W6)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di captazioni di sorgenti (W10)
- Linee direttive per una buona prassi procedurale nelle aziende dell'acqua potabile (W12)

RISOLVE

TITOLO I DEFINIZIONI

Art. 1

Definizioni

¹L'*abbonato* è colui che richiede la fornitura di acqua. È di conseguenza l'intestatario del contatore e delle relative fatture. Di regola, ma non necessariamente, coincide con l'utente.

²Il *titolare dell'allacciamento* è il proprietario del fondo allacciato o l'usufruttuario o avente diritto di superficie del fondo.

³L'*utente* è il consumatore finale.

⁴L'*acqua potabile* è l'acqua che rientra nei limiti di potabilità secondo la Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr) e le relative Ordinanze.

⁵L'*acqua greggia* è l'acqua non trattata e fornita senza garanzia di potabilità.

⁶L'*acqua industriale* è l'acqua utilizzata per scopi industriali che non necessita del requisito di acqua potabile.

⁷Le *condotte principali* sono le condotte che alimentano le condotte di distribuzione.

⁸Le *condotte di distribuzione* sono le condotte posate all'interno della zona da servire, di regola su suolo pubblico, a cui sono raccordate le condotte di allacciamento.

⁹La *condotta di allacciamento* è il raccordo dell'istallazione dello stabile alla condotta di distribuzione; eccezionalmente il raccordo può avvenire anche ad una condotta principale.

¹⁰La *dorsale* è la parte comune di un allacciamento che serve più stabili.

¹¹L'*istallazione interna* è la parte di installazione idraulica a partire dal passaggio murale dello stabile fino ai dispositivi fissi di erogazione.

¹²Il *contatore* è lo strumento di misurazione del volume dell'acqua fornito all'abbonato.

¹³L'*idrante* è l'organo di erogazione d'acqua il cui utilizzo è destinato prevalentemente alla lotta antincendio.

¹⁴La *SSIGA* è la Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque.

¹⁵Il *rivenditore* è l'ente pubblico o azienda distributrice che provvede alla rivendita di acqua.

¹⁶Il *Servizio* è il Servizio di approvvigionamento idrico a gestione diretta da parte del Comune.

TITOLO II Costituzione

Art. 2

Costituzione

¹Il Servizio di approvvigionamento idrico è istituito e gestito dal Comune di Brissago, con diritto di privativa entro i confini giurisdizionali comunali.

²In casi eccezionali la privativa di distribuzione può essere delegata a terzi.

³Il Servizio è sottoposto, nell'ambito delle disposizioni legali, alla vigilanza e alla gestione del Consiglio comunale.

⁴Il Municipio amministra il Servizio e lo rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Art. 3

Scopo e campo di applicazione

¹Il presente Regolamento disciplina i principi generali inerenti alla costruzione, all'esercizio, alla manutenzione e al finanziamento delle infrastrutture del Servizio e ne regola i rapporti con gli abbonati, gli utenti e i terzi.

²Il Servizio promuove un utilizzo parsimonioso e razionale dell'acqua.

Art. 4

Basi giuridiche

¹Il presente Regolamento, le prescrizioni che ne derivano e le tariffe in vigore come pure qualsiasi eventuale contratto particolare di fornitura, costituiscono le basi giuridiche delle relazioni tra il Servizio, i titolari dell'allacciamento, gli abbonati e gli utenti.

²Restano riservate le disposizioni del diritto federale e cantonale applicabili in materia.

³L'allacciamento alla rete di distribuzione implica l'accettazione del presente Regolamento, delle prescrizioni e delle tariffe in vigore.

⁴Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato hanno il diritto di ricevere, a richiesta, un esemplare del presente Regolamento e delle tariffe.

Art. 5

Organizzazione

Organi del Servizio sono:

- a. il Consiglio comunale;
- b. il Municipio.
- c. il Direttore del Servizio, rappresentato dal Responsabile Opere Pubbliche.

Art. 6

Competenze del Consiglio comunale

¹Il Consiglio comunale:

- a. adotta i regolamenti del Servizio, li abroga, li modifica o ne sospende l'applicazione;
- b. approva le tariffe e le tasse;
- c. esercita l'alta sorveglianza sulla gestione del Servizio;
- d. esamina ed approva il conto preventivo e il conto consuntivo;
- e. autorizza le spese d'investimento;
- f. decide l'esecuzione delle infrastrutture del Servizio sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari;
- g. decide su tutto quello che non concerne la gestione ordinaria;
- h. autorizza il Municipio a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative.

²È per il resto applicabile l'art. 13 cpv. 1 LOC. Per il funzionamento sono applicabili gli articoli del Titolo II LOC.

Art. 7

Competenze del Municipio

¹Il Municipio è responsabile dell'amministrazione del Servizio e lo rappresenta in giudizio. Provvede al regolare funzionamento tecnico ed amministrativo del Servizio, ed al suo miglioramento.

²In particolare il Municipio:

- a. presenta al Consiglio comunale il preventivo ed il consuntivo dell'anno amministrativo;
- b. propone al Consiglio comunale la costruzione di nuove opere e la richiesta dei relativi crediti;
- c. allestisce il regolamento e le sue eventuali modifiche da sottoporre per l'approvazione al Consiglio comunale;
- d. stabilisce, entro i limiti fissati dal presente regolamento, le tariffe e le tasse;
- e. può emanare le direttive per gli installatori concessionari;
- f. nomina e gestisce il personale necessario secondo le modalità previste dal regolamento organico dei dipendenti del comune e può disporre di quello già alle dipendenze del Comune;
- g. delibera secondo le procedure di legge in tema di commesse pubbliche;

- h. sottoscrive i contratti d'abbonamento;
- i. approva le domande per nuovi allacciamenti, per il rifacimento o la modifica di quelli esistenti;
- j. approva le notifiche per le nuove installazioni interne o le modifiche di quelle preesistenti;
- k. dispone per la lettura dei contatori e per la relativa emissione delle fatture.

Art. 8

Contabilità

Ai sensi dell'art. 13 RGFCC, tutti i costi ed i ricavi del Servizio sono iscritti in uno specifico centro costo. L'eccedenza annuale di costi o ricavi è da attribuire integralmente all'apposito fondo del capitale proprio.

Art. 9

Riversamento
eccedenza di ricavi
al Comune

Il Municipio può proporre in sede di consuntivo il versamento di parte o tutta l'eccedenza di ricavi del centro costo del servizio, a favore della gestione generale del Comune, se sono date le condizioni stabilite dall'art. 36 cpv. 2 RGFCC.

Art. 10

Copertura dei costi

Il Servizio deve coprire tutti i costi tramite le tasse di utenza, garantendo un pareggio a medio termine. Il relativo fondo del capitale proprio non può essere negativo per più di 4 anni (art. 13 cpv. 4 RGGFCC).

Art. 11

Zona di
distribuzione

¹Il perimetro del comprensorio di distribuzione coincide, di regola, con quello delle zone edificabili del piano regolatore comunale.

²Al di fuori della zona edificabile il Servizio è tenuto a fornire l'acqua unicamente alle zone già allacciate ad una rete di distribuzione, pubblica o di enti in regime di privativa (cfr. art. 4 Legge sull'approvvigionamento idrico).

³Riservato il parere dell'autorità cantonale competente, qualora risultasse economicamente insostenibile garantire la fornitura di acqua potabile in riferimento alla OPPD, potrà eccezionalmente essere fornita acqua greggia. In questi casi è responsabilità del titolare dell'allacciamento adottare i necessari provvedimenti per garantirne la potabilità.

⁴Nel resto del comprensorio il Servizio, nel limite delle sue possibilità tecniche ed economiche valuterà caso per caso la sostenibilità di provvedere alla fornitura di acqua potabile o greggia.

Art. 12

Compiti del
Servizio

¹Il Servizio distribuisce, con diritto di privativa, acqua potabile e industriale nella zona di distribuzione di cui all'articolo 11, secondo le capacità degli impianti, alle condizioni del presente Regolamento e alle vigenti condizioni tariffarie.

²Il Servizio assicura, nella stessa misura, l'erogazione dell'acqua necessaria alla lotta antincendio nella zona di distribuzione.

³Il Servizio può inoltre fornire acqua ad altri enti di distribuzione.

⁴Il Servizio provvede in particolare a:

- a. assicurare che l'acqua potabile distribuita sia conforme e rispetti i requisiti definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
- b. informare annualmente l'utenza circa le caratteristiche dell'acqua potabile distribuita

- c. informare immediatamente l'utenza nel caso in cui la qualità dell'acqua potabile non rientrasse nei parametri definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
- d. assicurare che l'acqua sia distribuita nel limite del possibile nella quantità richiesta dall'utenza e alla pressione adeguata (riservati in particolare i casi di cui agli artt. 42 e 44).

⁵Il Servizio può delegare compiti relativi alle installazioni interne a Ditte del ramo che assumono il ruolo di installatori. Il Servizio definisce le condizioni, i compiti e le responsabilità degli installatori concessionari.

⁶Ulteriori compiti sono definiti dal presente Regolamento.

TITOLO III

Impianti di distribuzione

Art. 13

Piano generale
acquedotto

Gli impianti del Servizio sono realizzati in base al piano generale dell'acquedotto (PGA) allestito secondo le norme applicabili in materia (artt.5,6 LApprI).

Art. 14

Rete di
distribuzione

La rete di distribuzione comprende le condotte principali e quelle di distribuzione, come pure gli idranti.

Art. 15

Condotte principali

¹Le condotte principali fanno parte dell'impianto di base e vengono posate in funzione della realizzazione del piano delle zone del PR, in conformità con il PGA.

²Di regola, dalle condotte principali non possono essere eseguiti allacciamenti.

Art. 16

Condotti di
distribuzione

Le condotte di distribuzione sono posate all'interno della zona di cui all'art. 11.

Art. 17

Costruzione

¹Il Servizio stabilisce le caratteristiche tecniche, i tracciati e le modalità di posa delle condotte, in conformità alle disposizioni cantonali e secondo le specifiche Direttive della SSIGA.

²La costruzione, la sorveglianza e la manutenzione degli impianti di distribuzione spettano esclusivamente al Servizio.

Art. 18

Idranti

¹Il Comune nel cui comprensorio di distribuzione il presente Regolamento trova applicazione, conformemente all'art.18 della Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI del 5 febbraio 1996):

- a. definisce, previa consultazione con il Servizio, la rete degli idranti;
- b. finanzia l'acquisto, la posa e l'allacciamento degli idranti alle condotte di distribuzione e ne è proprietario;
- c. incarica il Servizio della posa degli idranti.

²Il Servizio assume il controllo, la manutenzione e le riparazioni degli idranti dietro rifusione delle corrispondenti spese da parte del Comune nel cui comprensorio il presente Regolamento trova applicazione.

Art. 19

Accesso,
azionamento di
idranti e
saracineschi

¹Gli idranti sono a disposizione dei pompieri e accessibili in ogni tempo, senza particolare autorizzazione. In caso di incendio l'intera riserva d'acqua è a disposizione dei pompieri.

²Il diritto di azionare gli idranti e di aprire o chiudere le saracinesche (compresi i dispositivi di interruzione degli allacciamenti) spetta solo alle persone espressamente autorizzate dal Servizio.

³È obbligo degli utilizzatori degli idranti impedire con i mezzi adeguati il riflusso di acqua nella rete di distribuzione.

⁴Prelievi e azionamenti non autorizzati o non conformi sono sanzionati sulla base dell'art. 87.

Art. 20

Messa a terra

¹Le condotte per l'acqua potabile non possono essere usate per la messa a terra di correnti elettriche (provenienti da impianti, parafulmini, ecc.).

²Le condotte di allacciamento in materiale conduttore di corrente devono essere elettricamente separate dalla condotta principale.

³Il Servizio non è responsabile per la messa a terra di impianti elettrici. I costi per l'eventuale modifica della messa a terra di impianti elettrici esistenti sono a carico del proprietario dell'impianto.

TITOLO IV Allacciamenti

Art. 21

Domanda di
allacciamento

¹Le autorizzazioni per i nuovi allacciamenti, le modifiche, gli ampliamenti o i rifacimenti di allacciamenti esistenti, devono essere richieste per iscritto al Servizio tramite l'apposito formulario.

²Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 22

Rifiuto di
allacciamento

¹Il Servizio può rifiutare un allacciamento in particolare nei seguenti casi:

- a. quando le installazioni e gli apparecchi previsti non sono conformi alle prescrizioni del presente Regolamento, come pure alle specifiche normative della SSIGA e ad altre normative vigenti in materia;
- b. quando dette installazioni possono perturbare il corretto funzionamento degli impianti di proprietà del Servizio;
- c. quando dette installazioni vengono eseguite da ditte e/o persone che non sono in possesso di una specifica autorizzazione rilasciata dal Servizio.

²I costi derivanti dalla messa in conformità sono a carico del titolare dell'allacciamento.

³Le presenti disposizioni si applicano a qualsiasi ulteriore modifica, ampliamento o rifacimento di un impianto precedentemente approvato.

Art. 23Tracciato e
caratteristiche

Il tracciato della condotta e le caratteristiche tecniche (in particolare le dimensioni dell'allacciamento e dell'eventuale dorsale) vengono stabiliti dal Servizio tenendo conto di quanto indicato nella domanda di allacciamento.

Art. 24Condizioni
tecniche

¹Ogni stabile possiede di regola il proprio allacciamento.

²In casi eccezionali gli allacciamenti di più stabili possono essere raggruppati facendo capo ad una dorsale. La decisione spetta al Servizio.

³In casi particolari determinati stabili possono essere provvisti di più allacciamenti.

⁴Ogni allacciamento, sia esso alla condotta di distribuzione o alla dorsale, deve essere provvisto di un dispositivo di interruzione (saracinesca), installato il più vicino possibile alla condotta di distribuzione e posato, per quanto possibile, sull'area pubblica.

Art. 25Utilizzazioni di
proprietà private,
servitù

¹Ogni proprietario fondiario è tenuto, in applicazione dell'art. 691 del Codice Civile Svizzero (CCS), a concedere le servitù (in particolare per la posa e l'attraversamento) di condotte, e di saracinesche necessari alla fornitura di acqua, e a permettere la posa delle corrispondenti targhe di segnalazione.

²Il titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) ha l'obbligo di consentire al Servizio l'accesso al proprio fondo con ogni veicolo e mezzo idoneo ed in ogni momento per la posa, l'esercizio, la manutenzione e il controllo degli impianti di proprietà del Comune, ivi compreso il diritto di occupare provvisoriamente il sedime ogni qualvolta fosse necessario per i suddetti lavori.

³Il titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) è inoltre tenuto a mantenere libero e sgombero il terreno e a limitare costruzioni e piantagioni lungo il tracciato della condotta, nel senso che sull'area sopraccitata, larga 1,50 m, non possono sorgere costruzioni edili né crescere alberi con radici profonde. Tale striscia di terreno può essere adibita ad altro uso (orto, giardino, viale, ecc.) previo accordo con l'avente diritto.

⁴Qualora un allacciamento transitasse sul fondo di terzi (ivi compresi i casi dove risultasse necessaria la costruzione di una dorsale), competono al proprietario dell'immobile da allacciare:

- a. la richiesta della relativa servitù a carico dei fondi interessati;
- b. la sottoscrizione di una convenzione con gli altri proprietari;
- c. la conseguente iscrizione a Registro fondiario.

Il testo della convenzione deve in particolare contenere il diritto di installare e di mantenere sul fondo altrui una condotta, comprese le altre indispensabili sottostrutture ed altre opere accessorie. Un esemplare della convenzione iscritta a Registro fondiario deve essere trasmesso al Servizio prima dell'inizio dei lavori.

⁵Tutte le spese derivanti dalla servitù, in particolare le tasse dell'Ufficio Registri e eventuali indennità da versare ai proprietari dei fondi gravati sui quali transita la condotta, sono integralmente a carico del beneficiario della servitù.

⁶Restano riservati gli articoli 676,691,692, 693 e 742 CCS.

Realizzazione delle condotte di allacciamento

Art. 26

¹L'allacciamento fino al passaggio murale compreso è di regola realizzato dal Servizio, il quale può delegarne l'esecuzione, totale o parziale, a installatori autorizzati.

²Il proprietario del fondo può fare eseguire l'allacciamento dello stabile dal Servizio oppure da installatori concessionari autorizzati dal Servizio, secondo le prescrizioni SSIGA e secondo le condizioni contenute nell'autorizzazione all'allacciamento.

Proprietà dell'allacciamento e dorsale

Art. 27

¹Le parti di allacciamento sia su area pubblica che privata così come il dispositivo di interruzione principale rimangono di proprietà del Servizio.

²La dorsale è di proprietà del Servizio.

Vetustà condotte

Art. 28

Di regola la durata di vita di una condotta d'allacciamento o dorsale è di 40 anni. Il Servizio non è responsabile per durate inferiori rispetto a quanto esposto.

Sostituzione allacciamento o dorsale

Art. 29

¹Il Servizio può intimare la sostituzione dell'allacciamento o della dorsale in particolare nei seguenti casi:

- a. limitata capacità di trasporto;
- b. non conformità alle vigenti normative;
- c. vetustà dell'allacciamento;
- d. ripetute perdite d'acqua;
- e. sostituzione della condotta principale o di distribuzione;
- f. altri motivi di ordine tecnico.

²I costi di sostituzione dell'allacciamento o della dorsale sono integralmente poste a carico del titolare dell'allacciamento, secondo quanto indicato regolati nel Titolo IX.

Manutenzione e allacciamento o dorsale

Art. 30

¹Il Servizio può intervenire per la manutenzione dell'allacciamento o della dorsale in particolare nei casi seguenti:

- a. limitata manovrabilità degli organi di arresto;
- b. non conformità alle vigenti normative;
- c. ripetute perdite d'acqua;
- d. altri motivi di ordine tecnico.

²Le spese per gli interventi di manutenzione su condotte di proprietà privata sono integralmente poste a carico del titolare dell'allacciamento, secondo quanto indicato nel Titolo IX.

Modalità di intervento

Art. 31

¹Eventuali danni all'allacciamento, alla dorsale o perdite d'acqua devono essere immediatamente segnalati al Servizio.

²Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono di regola preventivamente informati dell'intervento di manutenzione e/o sostituzione. Restano riservati i casi d'urgenza.

³Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse alle richieste di pagamento delle spese a suo carico per la manutenzione o sostituzione dell'allacciamento o della dorsale, il Servizio può interrompere l'erogazione dell'acqua, previa lettera raccomandata e l'assegnazione di un ultimo termine di 10 giorni per il pagamento, dandone tempestivo avviso agli interessati. In questo caso è tuttavia garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 32

Messa fuori
esercizio

Il Servizio provvede, previo preavviso, alla separazione della condotta di distribuzione dall'allacciamento privato, a spese del titolare dell'allacciamento, secondo quanto previsto nel Titolo IX:

- a. nell'eventualità di messa fuori esercizio di un allacciamento;
- b. per mancato uso dello stabile e conseguente rifiuto di pagamento delle tasse di utilizzazione;
- c. in caso di demolizione dello stabile o di sostituzione dell'allacciamento.

TITOLO V

Istallazioni interne

Art. 33

Esecuzione

¹Il titolare dell'allacciamento di uno stabile deve far eseguire e mantenere a proprie spese le installazioni interne.

²I relativi lavori devono essere eseguiti da installatori concessionari debitamente autorizzati dal Servizio. In particolare, sono autorizzati gli installatori al beneficio della concessione rilasciata dall'Associazione Acquedotti Ticinesi.

Art. 34

Prescrizioni
tecniche

¹Le installazioni interne devono essere eseguite e mantenute conformemente alle specifiche Direttive della SSIGA e alle prescrizioni emanate dal Servizio.

²Dopo il contatore deve obbligatoriamente essere posata una valvola di ritenuta (oppure in casi particolari un disgiuntore), atta ad impedire il ritorno di acqua nella rete di distribuzione.

³Di regola ogni nuova installazione interna necessita della posa di un riduttore di pressione. In casi particolari è facoltà del Servizio rinunciare a tale esigenza imponendo tuttavia la messa a disposizione dello spazio necessario per una sua futura posa.

⁴Qualora si rendesse necessario un adeguamento dell'installazione interna a seguito di modifiche delle infrastrutture del Servizio o delle condizioni di fornitura, è fatto obbligo al titolare dell'allacciamento di adeguarsi alle prescrizioni del Servizio. Se entro il termine fissato l'obbligato non dà seguito a tale ingiunzione, Il Servizio può far eseguire le trasformazioni oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua.

⁵Tutti i relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento

Art. 35

Collaudo

¹Il Servizio o un terzo abilitato da esso incaricato, esegue il collaudo di ogni installazione interna prima della sua messa in esercizio. Il collaudo si completa con la posa del contatore, conformemente alla domanda di allacciamento e previa verifica dell'esistenza dell'attestato di abitabilità rilasciato dal Comune.

²Qualora l'impianto non risultasse conforme e compatibile con la domanda di allacciamento, il Servizio si riserva il diritto di non procedere alla fornitura dell'acqua. Tutti i maggiori costi derivanti dalle modifiche da attuare sono a carico del titolare dell'allacciamento, fatta eccezione per le spese dell'eventuale secondo collaudo che sono poste a carico dell'installatore.

³Con il collaudo il Servizio non si assume alcuna garanzia per i lavori eseguiti e gli apparecchi posati dall'installatore.

⁴Le spese di collaudo sono definite nel Titolo IX.

Art. 36

Obblighi del titolare dell'allacciamento

¹Il titolare dell'allacciamento provvede affinché gli impianti di sua proprietà vengano mantenuti in uno stato di funzionamento ottimale.

²In tutti gli impianti dev'essere posata una valvola di ritenuta subito dopo il contatore ed un rubinetto d'arresto da inserire prima del contatore. Si richiama nuovamente l'applicazione delle direttive SSIGA già citate.

Art. 37

Pericolo di gelo

Gli apparecchi e le condotte esposti al pericolo di gelo devono essere messi fuori esercizio e vuotati, evitando di lasciar scorrere l'acqua inutilmente per evitare il gelo nelle tubature, conformemente all'art. 42 capoverso 2. Il titolare dell'allacciamento è responsabile di eventuali danni e si assume ogni spesa che dovesse derivarne.

Art. 38

Dovere di informazione

¹Tutti gli ampliamenti e le trasformazioni delle installazioni interne devono essere annunciati al Servizio preventivamente e per iscritto.

²Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente sono tenuti a notificare al Servizio danni e difetti riscontrati alle installazioni interne che potrebbero comportare conseguenze alle infrastrutture del Servizio.

³Tutti i costi che dovessero derivare al Servizio dalla mancata comunicazione, sono addebitati al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente relativamente alle loro responsabilità.

Art. 39

Controlli

¹Il Servizio deve poter avere in ogni tempo accesso al contatore e alle installazioni interne per effettuare controlli.

²Nel caso di installazioni eseguite in modo non conforme alle prescrizioni, oppure in stato di cattiva manutenzione, il titolare dell'allacciamento, su intimazione del Servizio, deve provvedere a fare eliminare i difetti entro il termine fissatogli.

³Qualora il titolare dell'allacciamento non vi provvedesse, il Servizio può far eseguire i lavori a spese dell'obbligato oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua potabile garantendo tuttavia, in caso di acqua potabile, un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 40

Responsabilità

¹Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente rispondono solidalmente nei confronti del Servizio per tutti i danni provocati in seguito a manipolazioni errate, incuria, sorveglianza o manutenzione insufficiente delle installazioni.

²Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono responsabili per gli atti dei loro inquilini o conduttori nonché di tutti coloro che essi hanno autorizzato ad usare le loro installazioni

Art. 41

Impianti di
trattamento
dell'acqua potabile

¹L'installazione di impianti di trattamento è soggetta a preventiva autorizzazione del Servizio.

²Sono autorizzati unicamente gli impianti di trattamento approvati dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) e l'acqua potabile con essi trattata deve sempre soddisfare i requisiti fissati dalla legislazione in materia di derrate alimentari.

³Essi devono essere muniti di una valvola di ritenuta (o di un disgiuntore) che impedisca ogni ritorno di acqua in rete.

TITOLO VI

Fornitura dell'acqua

Art. 42

Principi

¹La fornitura di acqua avviene, di regola, solo dopo la posa del contatore.

²L'utente si impegna a fare un uso razionale e parsimonioso dell'acqua fornita. Il Servizio vigila in tal senso e prende, se del caso, le misure necessarie volte ad interrompere lo spreco, secondo quanto disposto all'art. 44.

³L'acqua viene fornita in permanenza, alla pressione della rete e per tutta la sua estensione.

⁴Qualora la pressione della rete non fosse sufficiente ad alimentare l'intero stabile allacciato, è compito del titolare dell'allacciamento provvedere alla posa delle attrezzature adeguate, quali ad esempio impianti di sovrappressione.

⁵Il Servizio garantisce una fornitura d'acqua potabile conforme alle norme della legislazione in materia di derrate alimentari.

⁶Il Servizio non garantisce la costanza della composizione, della durezza, della temperatura e della pressione dell'acqua erogata.

Art. 43

Obbligo di prelievo

¹L'utenza è obbligata al prelievo dell'acqua potabile dalla rete dell'acquedotto comunale a meno che disponga di impianti propri autorizzati e conformi alle prescrizioni legali e alle direttive tecniche concernenti l'acqua potabile.

²Il commercio di acqua è di esclusiva competenza del Servizio; è vietato ad altri l'acquisto o la vendita di acqua nel territorio comunale.

³In casi particolari, quando l'ubicazione di determinate proprietà non permette l'allacciamento all'acquedotto, si potrà autorizzare altre aziende a fornire l'acqua.

⁴All'interno della zona di distribuzione sono vietati i raccordi con reti di distribuzione alimentate da acquedotti privati.

Art. 44

Limitazione della
fornitura

¹Il Servizio può limitare o interrompere temporaneamente la fornitura dell'acqua nei seguenti casi:

- a. forza maggiore;
- b. eventi atmosferici straordinari;
- c. carenza d'acqua;

- d. lavori di manutenzione, di riparazione o di ampliamento degli impianti;
- e. disturbi dell'esercizio (in particolare guasti);
- f. qualità dell'acqua potabile non conforme alla legislazione in materia di derrate alimentari;
- g. uso manifestamente non razionale e/o non conforme al presente Regolamento, oppure in contrasto con le prescrizioni emanate dal Servizio.

²Il Servizio provvede, nella misura del possibile, a limitare la durata delle interruzioni.

³Le limitazioni e le interruzioni prevedibili e pianificate vengono notificate per tempo agli utenti attraverso i mezzi più appropriati. È compito dell'abbonato avvertire tempestivamente gli utenti.

Art. 45

Esclusione di responsabilità

¹È esclusa ogni e qualsiasi responsabilità del Servizio per mancata o ridotta erogazione dell'acqua nei casi elencati all'art. 44 cpv. 1 che dovessero comportare danni di qualsiasi genere, sia diretti che indiretti.

²Nei casi di limitazione o interruzione è compito dell'abbonato adottare ogni misura adeguata ad evitare l'insorgere di danni derivanti dal successivo ripristino dell'erogazione di acqua. Egli deve avvertire tempestivamente l'utente.

Art. 46

Divieto di cessione dell'acqua

¹È vietato al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente, cedere acqua a terzi o deviarla verso altre destinazioni senza preventiva autorizzazione del Servizio.

²Fanno eccezione le forniture a rivenditori autorizzati.

Art. 47

Prelievo abusivo

¹Chiunque preleva acqua senza debita autorizzazione è tenuto a risarcire il danno cagionato al Servizio.

²Sono considerati abusivi in particolare i prelievi effettuati:

- a. posando derivazioni prima del contatore;
- b. azionando saracinesche d'arresto piombate;
- c. utilizzando gli idranti in modo improprio e/o senza autorizzazione;
- d. derivando acqua dalle bocche delle fontane pubbliche.

³Nei casi di prelievo abusivo si applicano le procedure e multe previste al Titolo XII.

⁴È riservata la denuncia all'Autorità penale.

Art. 48

Forniture temporanee acqua - acqua per i cantieri

¹La fornitura temporanea d'acqua per cantieri o per altri scopi provvisori necessita di un'autorizzazione rilasciata dal Servizio.

²Per la fatturazione si applicano le tariffe previste al Titolo X.

³Il Servizio può concedere, in casi motivati e per periodi limitati, il prelievo di acqua dagli idranti.

⁴L'impianto provvisorio deve essere protetto dal gelo e da possibili manipolazioni. Inoltre, deve essere dotato di valvola anti-ritorno. L'utente risponde di ogni eventuale danno.

Fornitura
dell'acqua ad enti
pubblici

Art. 49

¹Il Servizio può fornire acqua all'ingrosso ad Enti pubblici.

²Modalità, condizioni e tariffe della fornitura devono essere definite da un'apposita convenzione.

Art. 50

Disdetta
dell'abbonamento

¹L'abbonato che intende rinunciare alla fornitura di acqua deve comunicarlo per iscritto al Servizio con almeno 30 giorni di anticipo, indicando la data di interruzione desiderata. Fanno eccezione i casi di cui all'art. 49 cpv. 2.

²I costi derivanti dalla disdetta sono a carico dell'abbonato.

³Nel caso di disdetta l'abbonato è tenuto al pagamento dell'acqua consumata fino al momento della lettura del contatore. Il Servizio effettua la lettura di regola, entro 5 giorni dalla data di interruzione indicata nella disdetta.

⁴L'abbonato che intende richiedere una sospensione temporanea della fornitura lo deve fare per iscritto al Servizio. In questo caso la saracinesca di entrata all'allacciamento sarà piombata. Spettano all'utente i relativi costi sia per il disinserimento che per il ripristino dell'erogazione.

Art. 51

Ripristino
dell'abbonamento

¹L'abbonato che intende ripristinare la fornitura di acqua deve notificare la richiesta al Servizio con tre giorni lavorativi di preavviso.

²Le relative spese sono a carico dell'abbonato.

Art. 52

Limitazioni di
portata per
installazioni speciali

Il Servizio può limitare la portata erogata a installazioni quali piscine, impianti di irrigazione, di raffreddamento, di riscaldamento, di climatizzazione, antincendio (sprinkler o altre), autolavaggi o in casi di prelievo con punte elevate.

Art. 53

Piscine e fontane

¹È ritenuta piscina qualsiasi vasca il cui volume supera i 4 mc.

²Il riempimento delle piscine e fontane potrà essere effettuato solo previo avviso al Servizio e sua autorizzazione secondo le disposizioni vigenti.

³Le piscine, di regola, possono essere riempite una sola volta all'anno; le stesse devono essere munite di impianti di rigenerazione dell'acqua.

⁴Il riempimento delle piscine deve essere autorizzato dal Servizio che ha facoltà di fissare la data e l'ora di questa operazione.

⁵L'acqua consumata per le piscine sarà conteggiata e pagata in base alla tariffa normale ad uso domestico e misurata tramite il contatore, già installato. Resta riservato il supplemento previsto all'art. 73 cpv. 2 per la tassa base.

⁶In caso di particolare siccità o per forza maggiore il Servizio potrà ordinare, dietro preavviso, la sospensione della fornitura dell'acqua per l'alimentazione delle piscine e fontane.

⁷È vietata l'installazione di piscine fuori dalla zona edificabile.

Art. 54

Impianti di
irrigazione

¹L'allacciamento di un impianto di irrigazione alla rete di acqua potabile soggiace a speciale autorizzazione. L'istanza dev'essere inoltrata al Servizio e dev'essere comprensiva di una planimetria, dello schema dell'impianto ed il calcolo dei consumi giornalieri previsti. L'impianto deve ottemperare ai requisiti tecnici previste dalle direttive SSIGA.

²I terreni siti a lago devono far capo a captazioni autonome e non possono usufruire di acqua potabile a questo scopo.

³L'acqua consumata per l'irrigazione sarà conteggiata e pagata in base alla tariffa normale ad uso domestico e misurata tramite il contatore già installato.

Art. 55

Prelievi di punta
anormali e
forniture speciali
soggette ad
autorizzazione

¹La fornitura d'acqua ad installazioni speciali con notevole consumo oppure con elevate punte di consumo, come da art. 52, deve essere oggetto di una convenzione speciale tra l'utente e il Servizio, la quale regola gli aspetti tecnici.

²Se le condizioni tariffali dovessero divergere da quelle del presente regolamento, le stesse dovranno essere definite nel regolamento (con un minimo e un massimo).

Art. 56

Utilizzo di acque
proprie, acque
piovane e acque
grigie

¹L'utilizzo di acque proprie, acque piovane o acque grigie devono essere notificate al Servizio.

²In caso di utilizzo di sistemi che impiegano acque proprie, piovane o grigie non deve esserci collegamento con la rete di distribuzione idrica del Servizio.

³La rete di questi sistemi deve essere chiaramente distinguibile dalla rete idrica per l'acqua potabile, tramite l'impiego di segni identificativi.

TITOLO VII

Apparecchi di misura

Art. 57

Misura e lettura

¹Il quantitativo di acqua erogato viene misurato con il contatore messo a disposizione dal Servizio, che ne assicura la lettura periodica.

²L'abbonato è tenuto a leggere il contatore e a comunicarne i dati rilevati al Servizio entro i termini indicati dal Servizio.

Art. 58

Proprietà e
manutenzione

La proprietà del contatore è del Servizio, che procede a proprie spese alla manutenzione e revisione regolare. L'Utente è tenuto a pagare il noleggio a dipendenza della portata dello stesso come previsto all'art. 76.

Art. 59

Ubicazione

¹L'ubicazione del contatore viene stabilita dal Servizio, tenuto conto delle esigenze del titolare dell'allacciamento, che deve mettere a disposizione gratuitamente lo spazio necessario.

²Il contatore deve essere posato al riparo da vibrazioni, da sollecitazioni meccaniche, dal gelo, di regola fuori dal locale riscaldamento; deve essere facilmente accessibile in ogni momento.

Art. 60

Responsabilità

¹Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato e l'utente rispondono, relativamente alle loro responsabilità, dei danni al contatore non dovuti alla normale usura (danni del gelo e del fuoco, danni dovuti a un aumento non autorizzato della potenzialità dell'impianto, a difetti di funzionamento delle installazioni interne, ecc.).

²Essi non devono apportare o far apportare modifiche al contatore.

Art. 61

Prescrizioni
tecniche

¹Prima e dopo il contatore devono essere installate valvole d'interruzione. Devono inoltre essere rispettate le specifiche Direttive della SSIGA ed eventuali disposizioni interne del Servizio.

²In caso di inosservanza si applica l'art. 35 cpv. 2.

Art. 62

Contestazioni

¹Qualora l'abbonato esprimesse dei dubbi sull'esattezza delle misurazioni può chiederne la verifica per iscritto. In tal caso il contatore sarà smontato dal Servizio e sottoposto ad un controllo in una stazione di taratura ufficiale.

²Nel caso in cui le indicazioni del contatore, sollecitato con il 10% della portata nominale, rimanessero nel limite di tolleranza del +/-5%, tutte le spese derivanti dalla richiesta sono a carico dell'abbonato, in particolare quelle di smontaggio e montaggio del contatore e quelle del controllo di taratura. Nel caso contrario le spese sono sopportate dal Servizio, unitamente a quelle derivate dalla revisione dell'apparecchio.

Art. 63

Disfunzioni

¹Qualsiasi presunta anomalia o disfunzione del contatore deve essere tempestivamente annunciata al Servizio.

²Nel caso di cattivo funzionamento del contatore il consumo viene stabilito in base a quelli del periodo corrispondente negli anni precedenti, di regola tre, tenuto conto di eventuali modifiche intervenute nel frattempo nell'impianto interno e nella sua utilizzazione.

³Le disfunzioni accertate negli ultimi cinque anni dal loro annuncio implicano la correzione del conteggio relativo al consumo. Quelle verificatesi precedentemente non sono prese in considerazione.

⁴Se l'inizio della disfunzione non può essere stabilito, la correzione si estende unicamente al periodo accertato di errata fatturazione.

⁵L'abbonato non ha diritto alla riduzione del consumo registrato a seguito di perdite dovute a difetti delle installazioni interne o prelievi abusivi da parte di terzi.

Art. 64

Sotto-contatori

¹L'abbonato può posare dei sotto-contatori, sopportandone le spese d'acquisto, di posa e di manutenzione. Devono essere osservate le prescrizioni tecniche.

²Il Servizio ha il diritto, ma non l'obbligo, di assumersi la lettura dei sotto-contatori.

TITOLO VIII

Finanziamento

Art. 65

Autonomia
finanziaria

¹Il Servizio deve essere finanziariamente autosufficiente.

²Il finanziamento del Servizio è assicurato da:

- a. costi di realizzazione dell'allacciamento;
- b. tasse di utilizzazione;
- c. fatturazione di forniture speciali;

- d. sussidi ufficiali;
- e. altre partecipazioni di terzi;
- f. contributi di miglioria.

³Le tasse di allacciamento e di utilizzazione devono coprire le spese d'esercizio e di manutenzione, gli interessi passivi e gli ammortamenti.

Art. 66

Determinazione
delle tasse

Il tariffario viene stabilito dal Municipio tramite Ordinanza, nel rispetto dei criteri definiti dalle tabelle contenute nel presente regolamento.

Art. 67

Spese per le
condotte principali
e di distribuzione

Le spese di posa delle condotte principali vengono sopportate di regola dal Servizio, riservata l'applicazione della Legge sui contributi di miglioria.

TITOLO IX

Costi di allacciamento

Art. 68

Allacciamento

¹I costi di realizzazione dell'allacciamento comprendono:

- a. i costi di posa delle condotte;
- b. le spese di collaudo.

²Il debitore degli importi generati dai costi di realizzazione è il titolare dell'allacciamento.

³L'imposta sul valore aggiunto non è compresa negli importi indicati nel presente regolamento e sarà addebitata per la percentuale prevista dalle relative disposizioni federali.

Art. 69

Costi di posa

¹I costi di posa della condotta di allacciamento e del relativo dispositivo d'interruzione, compreso il raccordo alla rete di distribuzione, sono a carico del titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata. Essi vengono fatturati dal Servizio. Il Servizio emette la fattura sulla base del rapporto consuntivo allestito dai montatori. Il costo orario della manodopera è fissato dall'Ordinanza di applicazione ed il materiale è fatturato in base ai costi di acquisto. Al termine dei lavori il titolare dell'allacciamento deve corrispondere l'intera quota, pena la mancata erogazione di acqua.

²Le opere di scavo, pavimentazione e sistemazione sono eseguite dal titolare dell'allacciamento secondo le indicazioni fornite dal Servizio. I relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata.

Art. 70

Spese di collaudo

Le spese di collaudo sono incluse nei costi di allacciamento.

Art. 71

Altri costi

¹I costi di manutenzione, sostituzione e messa fuori servizio dell'allacciamento, disdetta dell'abbonamento sono stabiliti dal Servizio.

²Di principio, in caso di sostituzione di un allacciamento già esistente, i relativi costi sono interamente posti a carico dei titolari degli allacciamenti secondo le modalità di cui all'art. 68.

Art. 72

Costi della dorsale

¹I costi di realizzazione e di sostituzione della dorsale sono posti a carico dei singoli titolari allacciati proporzionalmente alla potenzialità di ogni allacciamento.

²Nel caso di sostituzione integrale della dorsale per limitata capacità di trasporto (a seguito di nuovi allacciamenti o potenziamento di quelli esistenti), i relativi costi a carico dei titolari degli allacciamenti vengono calcolati in proporzione alla nuova ripartizione delle potenzialità di ogni singolo allacciamento.

³Per i titolari già allacciati in precedenza viene dedotto il valore residuo dell'importo versato al momento della posa della dorsale da sostituire (contributo iniziale dedotto l'ammortamento). Il valore residuo è imputato a chi ha generato l'esigenza di sostituzione.

TITOLO X TASSE

Art. 73

Tassa di
utilizzo

¹La fornitura di acqua è soggetta al pagamento di una tassa, composta come segue:

- a. per il consumo rilevato tramite contatore, da una tassa base e da una tassa di consumo;
- b. per gli altri casi, da una tassa forfetaria;
- c. tassa per il noleggio del contatore.

²Le tasse di cui al precedente capoverso sono definite dal Municipio tramite Ordinanza, nel rispetto dei limiti minimi e massimi fissati dal presente Regolamento.

³L'imposta sul valore aggiunto non è compresa negli importi indicati nel presente regolamento e sarà addebitata per la percentuale prevista dalle relative disposizioni federali.

⁴L'utilizzo da parte dei pompieri non è soggetto al prelievo di tasse.

Art. 74

Tassa base

¹La tassa base è fissata in base al valore di stima dei fabbricati risultanti a catasto per ogni singola parcella allacciata alla rete idrica da un minimo dello 0.1% ad un massimo dello 1.5%, ritenuto un minimo di fr. 50.00.

²Per le piscine è previsto un supplemento da un minimo di Fr. 1.00 mc/anno ad un massimo di Fr. 20.00 mc/anno per ogni mc di capienza della vasca.

³Le tasse si distinguono tra piscine private e di istituti.

Art. 75

Tassa di consumo

¹La tassa di consumo è calcolata in corrispondenza al volume complessivo annuale in mc d'acqua utilizzato dall'abbonato, moltiplicati per il prezzo unitario da un minimo di Fr. 0.20 al mc ad un massimo di Fr. 2.00 al mc.

²Per le abitazioni fuori dalla zona edificabile, sprovviste di contatore e servite con acqua greggia (zona ai Monti), la tassa d'uso è fissata in modo forfetario fra un minimo di fr. 50.-- ed un massimo di fr. 150.- l'anno.

Art. 76

Tassa forfettaria per uso temporaneo

In caso di uso temporaneo, la tassa è fissata come segue:

Fornitura	Calcolo	Unità	Minimo	Massimo
Fornitura di cantiere	Importo globale	Importo fisso fr.-	500	1'500
Temporanea con prelievo da idranti	In base al periodo di utilizzo in un anno	Fr./giorno	2.00	10.00

Art. 77

Tassa per il noleggio dei contatori

I contatori sono di proprietà del Servizio e l'abbonato è tenuto ad una tassa di noleggio, fissata come segue:

Diametro	Unità	Minimo	Massimo
Fino a 32 mm	Fr./anno	20.00	60.00
40 mm	Fr./anno	40.00	100.00
oltre i 40 mm	Fr./anno	100.00	200.00

Art. 78

Fatturazione e acconti per i costi di fornitura

¹I costi di fornitura vengono fatturati all'abbonato ad intervalli regolari fissati dal Servizio.

²Il Servizio si riserva il diritto di richiedere, tra una lettura e l'altra, acconti calcolati secondo il probabile consumo.

³Le fatture devono essere pagate entro i termini indicati sulle stesse.

⁴Nel caso in cui l'abbonato non dovesse procedere alla lettura del contatore entro i termini stabiliti (art. 57), è addebitato un importo di CHF 50.00 per la lettura da parte degli operatori comunali.

Art. 79

Incasso ed esecuzione

¹Il Servizio indirizza all'abbonato in ritardo con il pagamento un sollecito scritto, intimandogli un nuovo termine di pagamento e addebitandogli le relative spese.

²Il Servizio ha il diritto di limitare o sospendere la fornitura di acqua in seguito al mancato pagamento degli importi scoperti. È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

³Nel caso di un abbonato moroso che per ragioni diverse si è reso responsabile di una perdita finanziaria per il Servizio è possibile condizionare il ripristino della fornitura al pagamento degli importi scoperti arretrati e/o al versamento di una cauzione.

TITOLO XI CAUZIONI

Art. 80

In generale

¹Nei seguenti casi il Servizio è autorizzato a richiedere all'abbonato (persona fisica o giuridica) il versamento di una cauzione:

- a. gli abbonati domiciliati fuori dal Cantone Ticino;
- b. gli abbonati notoriamente insolvibili, sulla cui solvibilità sussistono dubbi o che rappresentano un rischio di perdita per il Servizio;
- c. gli abbonati in ritardo nei pagamenti delle fatture del Servizio;
- d. gli abbonati stranieri senza permesso di domicilio in Ticino.

²Il Servizio può rinunciare alla richiesta di una cauzione quando il rischio di perdita è minimo.

Art. 81

Importo e genere
della cauzione

¹La cauzione corrisponde di regola all'importo del presumibile consumo semestrale dell'abbonato.

²La cauzione può essere prestata sotto forma di deposito in contanti o di fideiussione solidale di una banca sottoposta alla Legge federale sulle banche.

Art. 82

Inadempienza

¹Il Servizio può rifiutare o sospendere l'erogazione di acqua agli abbonati che rifiutano di depositare la cauzione richiesta, oppure se la cauzione non viene prestata entro il termine stabilito.

²È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 83

Restituzione

¹Le cauzioni sono restituite con la cessazione del contratto di abbonamento, a condizione che non vi siano fatture scoperte.

²Il Servizio, su richiesta dell'abbonato, può restituire la cauzione prima della fine del contratto di abbonamento, se sussistono fondati motivi e unicamente alle persone fisiche.

Art. 84

Acquisizione
cauzioni

¹Le cauzioni non riscosse vengono acquisite dal Servizio dopo dieci anni dalla cessazione del contratto di abbonamento.

²Decorso tale termine, il Servizio provvede a restituire la cauzione, previa deduzione di eventuali scoperti, qualora vengano presentati documenti validi e ufficiali atti a comprovare l'avvenuto deposito e la legittimazione a richiedere la restituzione (es. certificati ereditari).

³Al momento della restituzione delle cauzioni versate in contanti, il Servizio corrisponde un interesse pari a quello praticato da Banca Stato per conti di risparmio.

TITOLO XII MULTE, CONTESTAZIONI E PROCEDURE

Art. 85

Contravvenzioni

¹Le infrazioni al presente Regolamento e alle disposizioni di applicazione sono punite con la multa, emanata dal Municipio, fino ad un importo di fr. 10'000.00, secondo l'art. 145 cpv. 2 della Legge Organica Comunale.

²Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla notifica.

³Il Servizio nei casi di infrazione accertata può prelevare le spese amministrative e di intervento causate dal contravventore. In caso di contestazione delle fatture del Servizio per prestazioni speciali sono competenti i tribunali civili ordinari.

Art. 86

Contestazioni e procedure

¹Contro le decisioni del Servizio è data facoltà di reclamo scritto al Municipio entro quindici giorni dalla notifica.

²Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione o dalla data di pubblicazione della decisione impugnata.

³Resta riservato il giudizio della SSIGA per le contestazioni di ordine tecnico, e del Laboratorio cantonale per le contestazioni di sua competenza.

TITOLO XIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 87

Abrogazioni

Il Regolamento azienda acqua potabile del 4 maggio 1998 e ogni altra norma contraria al presente Regolamento sono abrogati.

Art. 88

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio successivo l'approvazione da parte della Sezione degli enti locali.

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente

Il Segretario

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del XXX.

Esposto al pubblico nel periodo compreso tra il XXX e il XXX

Approvato dalla Sezione degli enti locali il XXX.